

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 del mese di dicembre 2009 in Roma, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai, e Cisl, Uil, in attuazione degli accordi interconfederali del 21 novembre 2008, 23 luglio 2009 e 28 settembre 2009, con particolare riferimento agli impegni finalizzati allo sviluppo della bilateralità quale modalità di realizzazione, nell'artigianato, della economia della partecipazione, convengono quanto segue in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità.

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

\* \* \*

Le sottoscritte parti convengono che il testo di cui sopra venga recepito nei CCNL di categoria.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CISL

CNA

UIL

CASARTIGIANI

CLAAI